



ART.15 LEGGE 12 NOVEMBRE 2011 n. 183 - Sostituzione dei certificati con autocertificazioni in caso di loro presentazione ad enti pubblici o gestori di pubblici servizi.

L'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 (Legge di Stabilità 2012) dispone che le certificazioni contenenti fatti, stati o qualità personali mantengono la loro validità esclusivamente nei rapporti tra privati; conseguentemente, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazione o da atti di notorietà (articoli 46 e 47 della L.445/2000).

A decorrere dal 1 gennaio quindi tutte le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche amministrazioni sono valide e utilizzabili unicamente nei rapporti tra privati, e dovranno contenere, a pena di nullità, la seguente dicitura: "*il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi*". Il rilascio di certificati privi della dicitura suddetta costituisce violazione dei doveri d'ufficio a carico del responsabile del rilascio.

Alla luce di quanto detto, dal 1 gennaio 2012 i soggetti privati non possono più presentare certificati del Registro delle Imprese ad organi della pubblica amministrazione o gestori di pubblici servizi, ma devono predisporre una dichiarazione sostitutiva di tali certificati, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e corredata da copia di un documento di identità.

Di conseguenza, le amministrazioni ed i gestori non possono più accettare né richiedere certificati ai soggetti privati; l'inosservanza di tale norma integra, per espressa disposizione di legge, violazione dei doveri d'ufficio.

Per coloro che abbiano difficoltà nel predisporre la dichiarazione sostitutiva di certificazione è comunque possibile richiedere un modello di dichiarazione sostitutiva.

Non è necessario che la dichiarazione sia sottoscritta in presenza dell'addetto allo sportello, quindi può essere richiesta da chiunque, purché venga specificato il nome dell'intestatario della dichiarazione.



Camera di Commercio
Perugia



La richiesta di dichiarazione sostitutiva può essere presentata agli sportelli della Camera di commercio, sedi decentrate comprese, oppure richiesta on line tramite il servizio Telemaco. Il costo del documento è pari a 5 euro e non è dovuta l'imposta di bollo.

Anche nel caso in cui si richieda il modello di dichiarazione sostitutiva, la responsabilità per dichiarazioni mendaci (art. 76 del DPR 445/2000) rimane interamente in capo al firmatario.

L'addetto allo sportello al quale viene richiesta una dichiarazione sostitutiva potrà invitare gli interessati a controllare i dati contenuti del modello e, qualora questi non siano aggiornati, a depositare presso il registro imprese pratica telematica di variazione.

IMPORTANTE:

Le informazioni relative **all'inesistenza di procedure concorsuali a carico dell'impresa ed ai nulla osta antimafia** non sono presenti nel modello; qualora queste siano necessarie l'impresa dovrà integrare il modello di dichiarazione sostitutiva, predisponendo a sua cura le apposite dichiarazioni.